

**Regolamento  
per un modello unico di tariffa**  
(del 23 dicembre 2003)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'art. 18 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, del 12 dicembre 1907,

**decreta:**

**Scopo**

**Art. 1** Il presente regolamento definisce i criteri formali a cui devono attenersi, nella loro struttura, le tariffe per la fornitura di energia elettrica all'utente.

**Principi**

**Art. 2** <sup>1</sup>Le tariffe per la fornitura di energia elettrica all'utente devono essere trasparenti, semplici e formulate in modo comprensibile.

<sup>2</sup>Gli elementi che fanno stato per la fatturazione devono essere facilmente controllabili da parte dell'utente.

**Categorie**

**Art. 3** <sup>1</sup>Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di suddividere l'utenza in categorie e sottocategorie di potenza e/o secondo le finalità del prelievo: economia domestica, industria, commercio, agricoltura, ecc.

<sup>2</sup>I prezzi devono essere uniformi per tutti gli utenti della medesima categoria.

**Contratti speciali**

**Art. 4** <sup>1</sup>Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di concludere contratti speciali, riservato l'art. 35 lettera e), cifra 3 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP).

<sup>2</sup>Su richiesta scritta i Comuni interessati possono ottenere la lista degli utenti del proprio territorio con cui sono stati conclusi dei contratti speciali.

**Unità di misura**

**Art. 5** <sup>1</sup>Nei tariffari, fatta riserva di eventuali casi speciali, vengono utilizzate le seguenti unità di misura:

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| a) tensione              | V (volt)            |
| b) intensità di corrente | A (ampère)          |
| c) potenza elettrica     | kW (chilowatt)      |
| d) energia elettrica     | kWh (chilowattora)  |
| e) energia reattiva      | kVarh (chilovarora) |
| f) fattore di potenza    | cosphi (coseno phi) |

**Elementi tariffali di base**

**Art. 6** Ogni tariffario è costituito da quattro elementi di base:

- a) **tassa base, abbonamenti, noleggi**  
Sotto questa voce s'intendono i costi legati al contatore, ai servizi (di rete o altri) e quelli indipendenti dal consumo (acconti, fatture, consulenza, informazione servizio di picchetto, ecc.) di natura fissa e facilmente attribuibili ad ogni categoria di utenti in modo equo (ad es. in fr./mese, fr./trimestre, fr./semestre, fr./prestazione).
- b) **prezzo dell'energia**  
Questa voce tariffale indica il prezzo dell'energia elettrica in cts/kWh per l'energia attiva, risp. cts/kVarh per l'energia reattiva, nelle rispettive fasce orarie e stagionali scelte ed offerte al distributore (ad es. non differenziata, giorno e notte, estate-inverno, ecc.).
- c) **prezzo della potenza**  
A seconda della categoria di utenti vi saranno nelle varie aziende strumenti fisici e metodi diversi per esprimere questo elemento del tariffario (ad es. potenza abbonata, potenza misurata, energia consumata durante determinate fasce orarie, ecc.).
- d) **contributi legali**

Questo elemento tariffale è costituito dai vari contributi legali (ad es. privativa ai Comuni per la distribuzione di energia elettrica) che devono figurare sulla fattura.

#### **Prezzo della potenza**

**Art. 7** <sup>1</sup>Il prezzo della potenza dev'essere in relazione alla potenza concessa (abbonata) e/o misurata (prelevata).

<sup>2</sup>Nel caso di potenze limitate (ad es. economia domestica) il prezzo della potenza può essere determinato da altri parametri purché di facile comprensione per l'utente (p.e. energia consumata o taratura delle valvole d'entrata).

<sup>3</sup>Il prezzo della potenza tiene conto anche della caratteristica di consumo (prelievo) dell'utente.

#### **Differenziazioni temporali**

**Art. 8** Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di introdurre differenziazioni di prezzo sia della potenza sia dell'energia, in funzione del periodo di utilizzazione dell'energia: differenziazioni stagionali (come estate e inverno) e differenziazioni giornaliere (come tariffa alta e tariffa bassa).

#### **Forniture particolari**

**Art. 9** <sup>1</sup>Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di praticare tariffe particolari per forniture:

- a) che sono limitate nel tempo (alimentazione di cantieri, ecc.);
- b) che non giustificano una misurazione mediante contatore (cabine telefoniche, ecc.)
- c) relative ad impegni convenzionali (illuminazione pubblica, ecc.).

<sup>2</sup>Nella convenzione di privativa devono essere specificati i principi che fanno stato per queste tariffe, ed in particolare il tipo e la portata delle prestazioni in natura concesse dalle aziende al Comune.

#### **Fatture**

**Art. 10** La fattura per la fornitura di energia elettrica deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) indicare esplicitamente a quale periodo di fornitura è riferita;
- b) indicare lo stato iniziale e finale dei numeratori dell'apparecchio di misura;
- c) indicare le quantità fatturate, i prezzi unitari e i prezzi globali;
- d) indicare i contributi legali.

#### **Informazione dell'utenza**

**Art. 11** L'utente deve essere informato circa i tariffari tramite pubblicazione sul foglio ufficiale oppure tramite invio degli stessi al momento della loro adozione e in occasione di ogni successiva modifica.

#### **Entrata in vigore e termine di uniformazione**

**Art. 12** <sup>1</sup>Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.<sup>1</sup>

<sup>2</sup>Le aziende di distribuzione sono tenute ad uniformare alle presenti disposizioni i propri tariffari entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento.

---

Publicato nel BU **2003**, 507.

---

<sup>1</sup> Entrata in vigore: 30 dicembre 2003 - BU 2003, 507.